

DIPARTIMENTO AMBIENTE

SOSTENIBILITA E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6655 in data 01-12-2020

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA SOCIETA' VALECO SPA DI BRISSOGNE CON P.D. 5079 DEL 5 DICEMBRE 2008 E S.M.I., VOLTURATA CON P.D. 383/2020 ALL'A.T.I. COSTITUITA DA VALECO S.P.A., IVIES S.P.A. E COGEIS S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI APPRONTAMENTO E GESTIONE DEL LOTTO II DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI PONTEY, LOC. VALLOILLE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D. LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa sostenibilità e valutazione ambientale

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare l'articolo 208, comma 11, lettera g) con il quale si stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti deve contenere, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- richiamato il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, con particolare riferimento all'art. 208 della Parte IV, nonché alle Parti III e V;

- richiamato l'articolo 29-ter del citato decreto, che stabilisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

- richiamata la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento emessa in data 21 gennaio 2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i. recante “Rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 18.02.2005, n. 59, alla Società “VALECO S.p.A.” di Brissogne, per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille”;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 725 del 23 febbraio 2012 e s.m.i. recante “Modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 29-nonies del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a favore della VALECO S.p.A., di Brissogne, per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille ai fini dell'adeguamento tecnico”;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7351 del 2 dicembre 2019 mediante il quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio per la realizzazione delle opere di approntamento del II lotto e per la gestione della discarica regionale per rifiuti non pericolosi sita in loc. Valloille nel comune di Pontey all'associazione temporanea di imprese costituita tra le società VALECO S.p.A. con sede nel comune di Brissogne (AO), IVIES S.R.L. con sede nel comune di Pontey (AO) e COGEIS S.R.L. con sede nel comune di Quincinetto (TO);

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 383 del 10 febbraio 2020 recante “Approvazione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 5079 del 05/12/2008, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, per cambio di titolarità a favore dell'A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A. per la gestione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille”;

- dato atto che ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 29-quater, c. 11, della Parte II, titolo IIIbis, devono essere compresi nell'ambito dell'attività IPPC e quindi nell'Autorizzazione integrata ambientale anche le attività accessorie alla gestione della discarica, nonché le attività di deposito preliminare, messa in riserva, eventuali pretrattamenti dei rifiuti finalizzati al successivo recupero o smaltimento in sicurezza dei rifiuti stessi, quali quelli già autorizzati alla Soc. VALECO S.p.A. ai sensi degli articoli 208 e 216 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i Provvedimenti dirigenziali sotto riportati, le cui attività devono essere ricondotte al nuovo soggetto concessionario della gestione del sito, rappresentata dall'ATI costituita dalle società dell'A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A., avente quale capogruppo la società VALECO S.p.A.:

- Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 263 del 30/06/2020 (ai sensi della L.R. 23/05/2011, n. 12);

- richiamata la nota pervenuta in data 14 febbraio 2020, prot. n. 172, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in medesima data al prot. n. 1281/TA in data 17 febbraio 2020, con la quale la Società VALECO S.p.A., capogruppo dell'A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A. presenta la richiesta di variazione sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con P.D. n. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., per la realizzazione delle opere di approntamento del II lotto e la gestione della discarica per rifiuti non pericolosi con sede in Pontey, Loc. Valloille, inoltrando, tra le altre, la seguente documentazione:

- Relazione AIA;
- Sintesi non tecnica della Relazione;
- Autorizzazioni del complesso IPPC (documentazione richiamata, ma non allegata materialmente);
- Elaborati di progetto definitivo degli impianti;
- Elab 30 Piano di Gestione Operativa;
- Elab 31 Piano della gestione post-operativa della discarica;
- Elab 32 Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Elab 33 Piano di ripristino ambientale della discarica;

- richiamata la nota tecnica rilasciata da ARPA VDA in data 13 marzo 2020 prot. n. 3108, acquisita in medesima data al prot. n. 2100, a seguito della richiesta di verifica documentale su quanto fornito dal proponente, inviata con nota prot. n. 1298 del 17 febbraio 2020, ove si evidenziano carenze documentali;

- verificate le integrazioni alla documentazione apportate dal soggetto proponente con nota prot. n. 263 del 17 marzo 2020 acquisita in medesima data al prot. n. 2197, a seguito della richiesta inviata in data 16 marzo 2020 prot. n. 2166 in base a quanto riportato nella nota tecnica di ARPA VDA di cui al punto precedente;

- rilevato che, con nota prot. n. 2442/TA in data 26 marzo 2020, si è provveduto all'avvio del procedimento e contestuale richiesta pareri sulla documentazione progettuale ai seguenti enti:

- Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque;
- ARPA Valle d'Aosta;
- Azienda USL della Valle d'Aosta Servizio di igiene e sanità pubblica;
- Azienda USL della Valle d'Aosta Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- Ufficio vigilanza ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
- Comune di Pontey;

- evidenziato che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma3, è stata assicurata da parte della scrivente struttura l'evidenza pubblica mediante pubblicazione nelle pagine del sito web regionale;

- dato atto che nel periodo di evidenza pubblica conclusosi in data 25 aprile 2020 non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

- rilevato che a seguito del parere tecnico inoltrato da ARPA VDA con nota 5501 del 11/05/2020 acquisita in data 12/05/2020 al prot. n. 3364, ARPA VDA, si è proceduto con nota prot. 3447/TA del 14/05/2020 ad inoltrare richiesta di integrazioni al Gestore e alla contestuale interruzione dei tempi procedurali;

- richiamata la nota contenente le integrazioni richieste di cui al punto precedente pervenuta in data 23 giugno 2020 prot. n. 424/2020, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in medesima data al prot. n. 4348/TA;

- rilevato che, con nota prot. n. 4644/TA in data 6 luglio 2020 si è provveduto al riavvio del procedimento istruttorio e alla rideterminazione delle scadenze, a seguito delle integrazioni fornite dall'azienda di cui al punto precedente, unitamente alla convocazione della prima seduta di Conferenza dei servizi svoltasi in data 14 luglio 2020;

- rilevato che nell'ambito della riunione di conferenza dei servizi di cui al punto precedente sono emersi aspetti che necessitavano di approfondimenti successivi, sono state convocate n. 2 ulteriori

riunioni di conferenza dei servizi in data 7 e 17 agosto, rispettivamente convocate con nota prot. n. 5044 del 23/07/2020 e nota prot. n. 5544 del 13/08/2020

- rilevato che nell'ambito della conferenza dei servizi non sono stati acquisiti atti di dissenso non superabili, e che, viceversa, sono stati acquisiti atti di assenso impliciti e che le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, così come risulta dalla documentazione pervenuta a seguito della conclusione della Conferenza dei servizi sopra richiamata, ed in particolare:

- Parere favorevole USL prot. 63310 del 17/08/2020, acquisito al 5587 in medesima data;
- Parere di competenza rilasciato da Comune di Pontey, prot. n. 3814 del 8 settembre 2020, acquisito in medesima data al prot. n. 6000/TA;

- valutata in sede di conferenza dei servizi la necessità di convocare i tavoli tecnici di seguito elencati, in sede successiva all'emanazione del presente provvedimento e comunque antecedentemente all'avvio della gestione del lotto II di discarica:

- Scarichi e gestione del percolato;
- Definizione dei pozzi piezometrici e relativi parametri di monitoraggio (inclusi livelli di guardia e deroghe eventuali);
- Definizione CER accettabili al centro;
- Definizione del Piano di Monitoraggio e Controllo;

- vista la dichiarazione di rispondenza delle attività previste con le BAT di cui alla "Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" fatta dal gestore in sede di conferenza dei servizi;

- preso atto dell'esito positivo della conferenza dei servizi svoltasi in modalità simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., il cui verbale è stato inviato alle parti intervenute con nota prot. n. 5807/TA del 31 agosto 2020;

- ritenuto pertanto di dover adottare, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa all'approvazione della variazione sostanziale all'autorizzazione rilasciata con la P.D. 5079/2008 e s.m.i., per la gestione della discarica per rifiuti non pericolosi, come riclassificata dal P.D. 725/2012, con sede in Pontey, Loc. Valloille;

- richiamata la nota dell'Associazione Temporanea di Imprese "Valeco S.p.a., Ivies S.p.a. e Cogeis S.p.a." prot. n. 603/2020, acquisita in data 21 settembre 2020 al prot. n. 6235 ove viene comunicato il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto per le operazioni di completamento delle operazioni di chiusura delle celle di discarica denominate A, B e D;

- richiamata la nota dell'Associazione Temporanea di Imprese "Valeco S.p.a., Ivies S.p.a. e Cogeis S.p.a." prot. n. 604/2020, acquisita in data 21 settembre 2020 al prot. n. 6234 ove si comunica il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto per le operazioni di coltivazione delle rimanenti celle disponibili del lotto I, la predisposizione e successiva coltivazione della cella di discarica del lotto II;

- richiamata la nota dell'Associazione Temporanea di Imprese "Valeco S.p.a., Ivies S.p.a. e Cogeis S.p.a." prot. n. 628/2020, acquisita in data 08 ottobre 2020 al prot. n. 6663, avente in allegato i seguenti documenti:

- estratto contabile attestante l'avvenuto pagamento del saldo istruttorio previsto dalla DGR 1878/2017, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 58/2017;

- atto costitutivo della citata A.T.I. sottoscritto dalle parti in data 29 gennaio 2020, rep. n. 117.147, registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Aosta in data 30 gennaio 2020 al n. 372 S 1/T;
 - comunicazione del Responsabile tecnico dell’impianto;
 - dichiarazione sostitutiva di avvenuto pagamento degli oneri progettuali ai professionisti incaricati, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 19/2007 e s.m.i., art. 4-bis;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto

DECIDE

- 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 29-nonies del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la variazione sostanziale, riportata in premessa unitamente ai suoi allegati e documenti, all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’attività IPPC, così come individuate con il codice e ordine attività IPPC: 5.4 – discariche che ricevono più di 10 (dieci) tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, già svolta nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi, secondo la definizione di cui al punto 1) del P.D. 725/2012, ubicata in Comune di Pontey, località Valloille (operazioni di smaltimento D1 e D5 ex, allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni), identificato mediante le seguenti coordinate geografiche: latitudine 45° 44’ 43” nord e longitudine 7° 34’ 27” est, di titolarità della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ma affidato in gestione alla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, Loc. L’Ile Blonde con deliberazione della Giunta regionale n. 1372 del 9 maggio 2008, già rilasciata con il Provvedimento dirigenziale n. 5079, del 5 dicembre 2008, e successive integrazioni e modificazioni, e successivamente volturata con il Provvedimento dirigenziale n. 383 del 10 febbraio 2020 per cambiamento di titolarità a favore dell’A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A., per la realizzazione delle opere di approntamento del II lotto e la successiva gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi con sede in Pontey, Loc. Valloille;
- 2) di approvare la realizzazione delle opere previste nel progetto di cui al punto 1), contestualmente alla gestione ordinaria del Centro, con l’obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) ai fini della realizzazione delle opere dovranno essere rispettate puntualmente tutte le prescrizioni tecnico-operative ed amministrative riportate nel progetto approvato con il presente provvedimento, nonché contenute nel capitolato tecnico e nel contratto sottoscritto

fra la Regione e l'ATI a seguito dell'affidamento della concessione di servizi di cui al Provvedimento dirigenziale n. 4974 del 6 settembre 2018;

- b) almeno 10 giorni prima dell'avvio della realizzazione delle opere di approntamento del nuovo lotto II dovrà essere dato avviso, con comunicazione scritta, della data di inizio dei lavori ai soggetti regionali competenti in materia di VIA ed AIA, rifiuti, oltre che all'ufficio di Vigilanza Ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e al Comune territorialmente competente, comunicando altresì il nominativo della ditta esecutrice degli interventi, del professionista incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione delle opere;
 - c) con un preavviso di almeno 10 giorni, il gestore dovrà comunicare l'avvio delle operazioni di collaudo tecnico e funzionale delle opere realizzate alle strutture regionali competenti in materia di AIA e di gestione dei rifiuti, nonché al Corpo forestale della Valle d'Aosta, all'ARPA e al Comune competente per territorio;
 - d) l'ATI deve trasmettere agli enti regionali competenti in materia di rifiuti e AIA e agli enti competenti in materia di controlli ambientali la conclusione delle attività di predisposizione del lotto entro 10 giorni dall'emissione del certificato di fine lavori unitamente alla data indicativa di avvio delle operazioni di coltivazione della cella approntata;
- 3) di approvare i piani di gestione del sito come presentati in sede di domanda di modifica sostanziale con particolare riferimento ai seguenti:
- a) Piano di gestione operativa;
 - b) Piano della gestione post-operativa della discarica;
 - c) Piano di ripristino ambientale della discarica;
- 4) di prescrivere all'A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A. il rispetto delle prescrizioni previste in ambito AIA, secondo quanto indicato all'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006, come riportate nell'Allegato 2 al presente provvedimento;
- 5) di prescrivere all'A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A. di ottemperare all'effettuazione di tutti i monitoraggi previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo che sarà definito a seguito di un apposito procedimento a seguito dell'invio della bozza aggiornata del medesimo da parte del proponente, come previsto in sede istruttoria e riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi. Il Piano di Monitoraggio e Controllo sarà parte integrante del presente provvedimento, come riportato nell'allegato 3 al presente. A tal proposito il Gestore dovrà provvedere all'elaborazione di una relazione annuale contenente i risultati degli stessi entro il 28 febbraio di ogni anno;
- 6) di prescrivere che durante la fase della gestione operativa il soggetto gestore deve presentare le seguenti relazioni periodiche e annuali:
- 1. entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere trasmessa la dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno precedente, nonché dei versamenti del tributo speciale, prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995;
 - 2. entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, deve essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale e all'ARPA della Valle d'Aosta, una relazione contenente:
 - o quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento nel periodo;
 - o quantitativi di rifiuti smaltiti per ciascuna categoria tariffaria applicata;
 - o volume di percolato, risultati dei controlli analitici e relative procedure di trattamento e smaltimento;
 - o volume occupato e capacità residua della discarica (allegando semestralmente il rilievo plano-altimetrico);

- elenco riepilogativo delle convenzioni stipulate con i soggetti produttori di rifiuti e con i soggetti trasportatori con le variazioni intervenute rispetto al trimestre precedente;
 - i risultati dei controlli, sia tecnici che amministrativi, effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica;
 - i risultati dei controlli effettuati sulle matrici ambientali (monitoraggio acque sotterranee, acque meteoriche, qualità dell'aria, parametri meteorologici, qualità acque prelevate dal pozzo e qualità acque scaricate ecc.);
 - gli interventi a carattere straordinario effettuati; le principali problematiche emerse, i fatti accidentali accaduti, le anomalie riscontrate, gli interventi effettuati ecc..;
 - l'indicazione delle somme introitate, suddivise per tipologie di tariffe, e di quelle riversate al Comune ed all'Amministrazione regionale;
- 7) La relazione di cui al punto 5) precedente deve essere inviata alle strutture regionali competenti in materia di rifiuti, autorizzazione integrata ambientale oltre all'invio per conoscenza al Comune territorialmente competente, all'ARPA VDA e all'ente regionale preposto ai controlli in materia ambientale. Le relazioni e dichiarazioni previste al precedente punto 6) devono essere inviate alle strutture regionali competenti in materia di rifiuti, autorizzazione integrata ambientale oltre all'invio per conoscenza all'ARPA VDA. Le relazioni e dichiarazioni previste sono inviate in formato digitale;
- 8) di stabilire che la discarica in oggetto risulta tecnicamente idonea al trattamento e smaltimento delle categorie di rifiuti riportate nella documentazione presentata dal Gestore, stabilendo che l'elenco definitivo degli stessi sarà discusso nell'ambito del pertinente tavolo tecnico previsto in sede di conferenza dei servizi, come riportato al punto seguente. L'elenco definitivo dei codici CER ammessi sarà riportato in allegato 1 al presente provvedimento, costituendone parte integrante;
- 9) di prevedere, in base a quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi di cui in premessa, lo svolgimento dei seguenti tavoli tecnici:
- scarichi e gestione del percolato;
 - definizione pozzi, parametri di monitoraggio (inclusi livelli di guardia e deroghe eventuali) e protocollo di indagine;
 - definizione CER accettabili al centro;
 - definizione Piano di Monitoraggio e Controllo;

I tavoli tecnici indicati dovranno comunque terminare i relativi lavori entro la data di avvio dell'utilizzo del lotto II di discarica. Gli esiti degli stessi tavoli dovranno essere recepiti con apposito provvedimento di modifica del presente atto;

- 10) di stabilire che la gestione della discarica avvenga in piena conformità alle disposizioni di legge, nonché nel rispetto dei piani (piano di gestione operativa, piano di gestione post-operativa, piano di ripristino ambientale) allegati al progetto approvato con il presente Provvedimento, come riportati in premessa;
- 11) di stabilire che per quanto riguarda l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto nel DPR 120/2017, per la copertura dei rifiuti potranno essere utilizzate sia TRS con concentrazioni di inquinanti inferiori alle CSC di cui alla colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) sia con concentrazioni comprese tra le CSC di cui alla colonna A e quelle di cui alla colonna B (siti ad uso commerciale e industriale). Al contrario per la sistemazione finale della discarica potranno essere utilizzate solo TRS con concentrazioni di inquinanti inferiori alle CSC di cui alla colonna A. Le terre e rocce da scavo utilizzate per gli scopi riportati devono essere classificate come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017. Si

stabilisce che il gestore compili un registro che tenga conto dei quantitativi apportati nel centro di discarica a tali scopi, recante le seguenti informazioni ritenute minime: data, quantitativo, soggetto conferitore, area di destinazione, scopo dell'utilizzo, firma del compilatore;

- 12) di stabilire che per quanto riguarda la gestione del cantiere di costruzione delle vasche di prima pioggia, nella documentazione inoltrata si indica che si prevede di produrre 291 m³ di TRS e di gestirle come sottoprodotto nella discarica (copertura rifiuti): essendo un piccolo cantiere (produzione TRS<6000 m³), il gestore dovrà effettuare la caratterizzazione delle TRS e di attivare tutte le procedure ai sensi del DPR 120/2017 al fine della classificazione come sottoprodotto. Tale dichiarazione dovrà essere inviata anche ai partecipanti alla presente conferenza;
- 13) di stabilire che il gestore deve comunicare annualmente alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, la quantità di materiale da scavo ricevuta in discarica ai soli fini gestionali, come sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017, di cui va tenuta una contabilità separata;
- 14) di specificare che per quanto riguarda le attività gestionali inerenti sia le celle in coltivazione che quelle in chiusura appartenenti al lotto I, permane valido quanto previsto dal P.D. 5079/2008 e s.m.i.;
- 15) di stabilire che in base a quanto previsto nell'istruttoria di cui in premessa, anche per il lotto II di discarica, la stratigrafia di chiusura finale dovrà essere conforme a quanto previsto dal P.D. n. 2480/2020 in merito alla chiusura del lotto I;
- 16) di stabilire il rispetto di quanto previsto nel Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 263 del 30/06/2020 (ai sensi della L.R. 23/05/2011, n. 12) per quanto concerne le attività di gestione della FORSU;

Post-gestione lotti di discarica

- 17) di stabilire che, qualora durante il periodo di validità della presente autorizzazione si verificasse la chiusura di lotti di discarica o porzioni di essi, il soggetto autorizzato deve dare preventiva comunicazione della data di cessazione dell'esercizio alla struttura regionale competente in materia di AIA e rifiuti, all'ARPA della Valle d'Aosta e all'ente deputato ai controlli ambientali, ad eseguire tutte le attività di chiusura, messa in sicurezza e recupero ambientale previsto dall'apposito Piano approvato in sede di Conferenza dei servizi, nel rispetto dell'articolo 12 del D. Lgs. 36/2003 ed approvati dal provvedimento. Ai fini della chiusura e recupero dell'area interessata, dovrà essere preventivamente verificata la morfologia della discarica e l'altezza raggiunta, al fine di valutare la conformità al progetto approvato;
- 18) di stabilire che la gestione post-operativa dei lotti di discarica, suddivisi nelle diverse celle di coltivazione, potrà essere avviata previa valutazione da parte degli organi di controllo ufficiale della conformità delle opere di chiusura e recupero ambientale eseguite, nel rispetto dello specifico Piano già allegato al progetto di adeguamento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera l), del d. lgs. 36/2003 previo ottenimento della prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 del citato d. lgs. 36/2003, nel pieno rispetto delle modalità tecnico-operative ed amministrative previste dall'apposito Piano. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica o di porzione di essa, il

gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente; nonché avvenga in piena conformità alle disposizioni di legge e previa presentazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del d. lgs. 36/2003, comma 3, lettera b. del d. lgs. 36/2003 che della deliberazione della Giunta regionale n. 3284, del 4 novembre 2006 come modificata dalla n. 1500 del 13 settembre 2013;

- 19) in conformità a quanto disposto dal d. lgs. 36/2003, la durata della gestione post-operativa è determinata in trenta (30) anni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla gestione medesima. In ogni caso il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla presentazione del certificato di collaudo delle opere di ricopertura finale delle aree oggetto di chiusura e ripristino ambientale, nonché alla verifica preventiva da parte dell'ARPA dello stato di fatto della discarica, e del rispetto delle modalità di recupero e sistemazione finale dell'area adottate successivamente alla chiusura della discarica. Durante la fase di gestione post-operativa devono essere poste in essere tutte le attività previste dal relativo Piano approvato, con particolare riferimento alla necessità di provvedere alla manutenzione delle opere e dei presidi, di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa, di assicurare il monitoraggio sulle matrici ambientali e sui fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti, in modo da garantire che, anche durante il periodo di gestione post-operativa, la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti;
- 20) di stabilire che durante il periodo di gestione post-operativa il soggetto gestore dovrà presentare annualmente, alla scadenza di cui al punto 5 del presente Provvedimento, la relazione annuale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), del D. Lgs. n. 36/2003, facendo riferimento ai contenuti minimi previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo inerente i monitoraggi di post-gestione che sarà predisposto e approvato, ottemperando a quanto riportato nei Piani di gestione e monitoraggio post operativi presentati in sede autorizzativa, così come le modifiche che verranno successivamente approvate. Tale relazione dovrà essere inviata agli enti regionali competenti in materia di rifiuti e AIA e, per conoscenza, ad ARPA VDA, al Comune di Pontey e all'ente preposto ai controlli in materia ambientale. Oltre ai contenuti presenti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, la relazione dovrà contenere indicazione inerente:
- i) il resoconto delle attività di gestione post-operativa effettuate nell'anno;
 - ii) i risultati delle attività di sorveglianza e controllo inerenti acque sotterranee, percolato, acque meteoriche, qualità dell'aria, morfologia della discarica (alleganti i rilievi topografici eseguiti), parametri meteorologici, qualità acque prelevate dal pozzo e qualità acque scaricate ecc.;
 - iii) gli interventi a carattere straordinario effettuati;
 - iv) le principali problematiche emerse, i fatti accidentali accaduti, le anomalie riscontrate, gli interventi effettuati ecc;
 - v) l'indicazione della quantità di percolato prodotto e smaltito e relative analisi di caratterizzazione;

Prescrizioni finali

- 21) di prendere atto che a partire dall'emanazione del presente provvedimento, le funzioni di Responsabile tecnico dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, località Valloille, di cui al provvedimento dirigenziale n. 5069 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., in considerazione della modifica sostanziale approvata con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-nonies del titolo III-bis della parte II del d.lgs. n. 152/2006, saranno svolte, in considerazione delle specifiche mansioni allo stesso attribuite dalla Società VALECO S.p.A., da [redacted], in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, a decorrere dalla data di efficacia del

presente provvedimento. Si specifica che la funzione riportata è relativa sia alle fasi di coltivazione e chiusura delle celle del lotto I di discarica, sia della predisposizione e coltivazione delle celle che saranno predisposte nel lotto II;

- 22) di stabilire che il gestore dovrà ottemperare alle diverse comunicazioni inerenti la gestione del cantiere di predisposizione del lotto II, quali, a titolo esemplificativo, avvio delle attività di cantiere, comunicazione ditta esecutrice, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione, collaudatore opere. Il riferimento di tali comunicazioni è il contratto di gestione del sito che sarà stipulato con l'Amministrazione regionale, pertanto le comunicazioni che saranno previste da tale documento dovranno essere inviate per opportuna conoscenza anche all'autorità competente in materia di AIA. Allo stesso tempo, l'avvio della gestione della discarica potrà avvenire solo successivamente alle risultanze delle valutazioni tecniche eseguite ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 del D.Lgs. 36/2003, effettuate a seguito della comunicazione di conclusione delle opere di approntamento delle celle di coltivazione del lotto II.
- 23) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del d. lgs. 152/2006, gli oneri relativi alle attività effettuate dall'ente di controllo, così come definite dal P.D. 120/2018 e s.m.i. sono a carico dell'impresa, come previsto dalla DGR n. 1878/2018. Oltre a quanto previsto, in base all'art. 29-decies, c. 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ente di controllo potrà effettuare controlli straordinari, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate a tale scopo;
- 24) di stabilire che ogni modifica che il Gestore intendesse apportare al Piano di Sorveglianza e Controllo, così come a tutti gli altri piani approvati con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente in materia di AIA la quale provvederà ad avviare apposito procedimento di modifica; tale richiesta dovrà essere comunicata per conoscenza anche alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, all'ente preposto ai controlli in materia ambientale, all'A.R.P.A. VDA e al comune territorialmente competente;
- 25) di prescrivere che qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto. In particolare si evidenzia che l'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha introdotto l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre uno specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se necessario aggiornare secondo le scadenze ivi specificate, allo scopo di:
 - a. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
 - b. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
 - c. informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
 - d. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente di rilevanti dimensioni.

Detto Piano dovrà essere mantenuto aggiornato dal gestore al fine di rispecchiare la situazione tecnica e gestionale del sito e potrà essere oggetto di visione e verifica di coerenza in sede di rilievo ispettivo da parte dell'autorità di controllo;

- 26) di stabilire che l'impresa deve comunicare all'Autorità competente le modifiche che intende apportare all'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006;
- 27) di stabilire che l'impresa deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il

sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;

- 28) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 29-decies del d.lgs. 152/2006;
- 29) di stabilire che il riesame dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall'Autorità competente ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006 ovvero:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - con validità di rinnovo quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, ai sensi dell'art. 29-octies c. 9. In tale caso, il gestore deve presentare domanda di rinnovo all'Autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter del decreto 152/2006. L'Autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dal sopra richiamato articolo 29-octies. Fino alla pronuncia dell'Autorità competente, l'impresa continua l'attività sulla base dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento.

Il riesame è, inoltre, disposto sull'intera installazione o su parti di essa dall'autorità competente anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a giudizio dell'autorità competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
 - a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
- 30) di stabilire che il gestore dovrà presentare, nei tempi e nei modi prescritti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4/11/2006, come modificata dalla n. 1500 del 13 settembre 2013, la garanzia finanziaria di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D. lgs. 152/2006;
- 31) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 29-decies del d.lgs. 152/2006;
- 32) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale oltre che, ove di pertinenza, al contratto di gestione del sito stipulato con l'Amministrazione regionale;

- 33) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato all'ATI costituita dalle società VALECO S.p.A, COGEIS SRL e IVIES SRL, alla stazione forestale competente per territorio, al competente organo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento;
- 34) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

Allegato 1

(Elenco rifiuti accettabili dal centro e prescrizioni relative)

Rifiuti ammessi:

Presso la discarica di Pontey possono essere conferite, ai fini dello smaltimento finale, le categorie di rifiuti che soddisfino i seguenti requisiti:

- i rifiuti dovranno essere prodotti nell'ambito del territorio regionale;
- i rifiuti dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i., rispettando i limiti di concentrazione nell'eluato indicati nel decreto citato;
- i rifiuti conferiti devono essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, così come specificato all'articolo 6, del D.Lgs n. 36/2003;
- i rifiuti conferiti devono essere di natura inorganica o a basso tenore organico.

In base a quanto previsto in sede di conferenza dei servizi, l'elenco dei codici CER previsto dall'autorizzazione in essere per il sito sarà oggetto di rivalutazione in sede di tavolo tecnico previsto al punto 9) del presente provvedimento, unitamente alla definizione della categoria e relativa sottocategoria di appartenenza dell'impianto di discarica. In tale sede saranno, conseguentemente, rivalutati i criteri di accettabilità dei rifiuti in ingresso. L'elenco aggiornato sarà integrato ad opera della competente Struttura regionale nel presente allegato 1.

Allegato 2

(prescrizioni AIA)

A2.1) emissioni in atmosfera:

Contenimento emissioni diffuse

Il gestore, al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri e odori deve provvedere a garantire, ai sensi dell'all. V alla parte V del D. Lgs. 152/2006, l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni:

- le vie di transito e i piazzali all'aperto devono essere dotati di una pavimentazione adeguata e ne deve essere garantita la pulizia costante per evitare il risollevarsi di polvere e l'imbrattamento dei mezzi di trasporto; deve essere garantita inoltre la bagnatura delle vie di transito e dei piazzali al fine di limitare fenomeni di risospensione e dispersione di polveri nell'aria, in particolare nel caso di presenza di giornate ventose;
- tutti i mezzi, sia in transito sia di cantiere, devono essere mantenuti in buono stato di pulizia, in modo da limitare l'emissione di odori dovuti alla non corretta pulizia e manutenzione degli stessi

A2.2) Acque reflue e percolato

Il presente paragrafo inerente la gestione delle diverse tipologie di acque prodotte nel centro sarà oggetto di discussione nell'ambito del pertinente tavolo tecnico previsto al punto 9) del presente provvedimento, le cui risultanze dovranno essere riportate nel presente punto.

A2.3) Acque superficiali

1. le operazioni di carico, scarico e movimentazione, con particolare riferimento alle sostanze pericolose, devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare le sostanze sversate nel suolo;

2. in caso di incidenti significativi sui piazzali con conseguenti sversamenti di sostanze pericolose, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione, all'autorità regionale competente ed all'ARPA, e dovrà procedere ad un'accurata pulizia delle aree e delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche, al fine di evitare inquinamenti del suolo e che eventuali piogge dilavino tali sostanze.

3. qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;

4. la rete di raccolta delle acque di ruscellamento (costituita da embrici e canalette) dovrà essere mantenuta in piena efficienza e sgombra da qualsiasi elemento estraneo per evitare intasamenti, fuoriuscite di acqua, eventuali fenomeni erosivi nonché eventuali fenomeni di contaminazione delle acque meteoriche in essa convogliate;

5. sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione, ove presenti, e della rete di raccolta delle acque meteoriche fornendone evidenza nel registro delle manutenzioni;

A2.4) Acque sotterranee

L'elenco e le tipologie di pozzi oggetto di monitoraggio, così come i limiti, le soglie di attenzione, i livelli di guardia relativi ad ogni pozzo saranno definiti nell'ambito del pertinente tavolo tecnico previsto in sede di conferenza dei servizi, di cui al punto 9) del presente provvedimento, i cui esiti saranno recepiti da apposito provvedimento di modifica;

A2.5) Emissioni sonore:

L'impianto dovrà rispettare i limiti di emissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". L'azienda dovrà, inoltre, verificare le seguenti prescrizioni in materia acustica:

- valutazione del rispetto dei limiti di emissione e immissione, ai sensi della L.R. 20/2009 a seguito di eventuali modifiche della classificazione acustica dei territori comunali interessati;
- effettuare, mediante la Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 2083 del 2 novembre 2012, effettuando la prima verifica alla messa a regime degli impianti, prevedendo anche:
 - a. una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
 - b. l'individuazione del numero e della collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
 - c. la definizione della modalità e della durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;
- l'impresa deve, altresì, effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto Acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sulle emissioni sonore. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti applicativi. I risultati della Valutazione di Impatto Acustico devono essere trasmessi alle autorità competenti ai sensi della normativa in acustica (Comune di Pontey e Corpo Forestale Valdostano), all'Autorità competente in ambito di AIA (Regione) e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico;
- Le valutazioni riportate dovranno essere inserite nella relazione annuale di cui all'Allegato 3.

A2.6) gestione dei rifiuti:

A2.6.1) Prescrizioni gestionali

Il Gestore deve applicare i seguenti accorgimenti gestionali in ottemperanza a quanto indicato nella circolare ministeriale del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi": organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti con particolare riferimento alla distinzione delle aree interne all'impianto di gestione:

- a. area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
 - b. area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
 - c. area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;
 - d. area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
 - e. adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
 - f. locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
 - g. locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio;
 - h. area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
 - i. i macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
 - j. ove presenti, gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte;
 - k. il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;
 - l. tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.
2. In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti;
 3. Nel caso in cui il gestore ne valuti la necessità, dovrà essere prevista un'area di emergenza di dimensioni contenute e dotata di presidi di sicurezza destinata allo stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione nel centro.

Tale evenienza dovrà essere comunicata preventivamente alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre che all'ente di controllo;

4. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
5. Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne, container e contenitori devono essere effettuate in aree appositamente individuate, dotate di fondo impermeabilizzato e di sistema di raccolta delle acque che dovranno essere sottoposte a successivo trattamento;
6. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dall'azione delle acque meteoriche esterne; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti;
7. Accettazione rifiuti e movimentazione:
 - a. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi;
 - b. in ingresso all'impianto siano accettati solo carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
 - c. sia comunicato all'ente territorialmente competente l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione;
 - d. le operazioni di scarico e stoccaggio dei rifiuti siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
 - la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
 - di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
 - il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
 - ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
 - e. la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri;

- f. siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

8. Viabilità e accessi

- a. la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
- b. adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
- c. gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- d. la discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. I cancelli devono restare chiusi fuori dall'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause. Può essere realizzata con siepi, alberature o schermi mobili atti a limitarne l'impatto anche visivo;

A2.6.2) Impianti tecnologici

Per quanto concerne gli impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale il gestore deve garantire che in fase di progettazione, e di successivo esercizio, nell'impianto che gestisce rifiuti devono essere previsti:

- impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24, salvo casi particolari da valutare caso per caso;
- impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio, tra cui si annoverano anche i sistemi di rivelazione e allarme incendio, da realizzare in esito alla valutazione del rischio di incendio;
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;
- adeguato sistema di raccolta e di convogliamento delle acque meteoriche dotato di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati;
- adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
- riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
- allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile...);
- impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.

A2.6.3) Gestione degli stoccaggi

Il Gestore dovrà garantire che gli stoccaggi non siano conservati oltre i seguenti tempi:

- a) i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di

stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

b) Prescrizioni inerenti lo stoccaggio dei rifiuti

- i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
- nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscele se non quelle consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed autorizzate. In tal caso, è necessario che le operazioni di miscelazione siano effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero alla formazione di gas tossici e reazioni esotermiche; le stesse non dovranno altresì pregiudicare l'efficacia del successivo trattamento, né tanto meno la sicurezza di tale trattamento;
- qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, il gestore dovrà garantire che le altezze di abbancamento siano commisurate alla capacità gestionale del singolo impianto e alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità oltre che le condizioni di sicurezza;
- le operazioni di stoccaggio sono in generale finalizzate alla costituzione di idonee partite sia per tipologia che, soprattutto, per quantità destinate al trasporto presso impianti che effettuano le successive operazioni di recupero/smaltimento.
- i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- lo stoccaggio della frazione FORSU dovrà essere condotto mediante cassoni a tenuta stagna, per un periodo non superiore alle 72 ore.

A2.6.4) Ulteriori prescrizioni gestionali

Il Gestore dovrà:

- assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate, provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d. lgs. 152/2006, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- tenere presso la sede dell'impianto i registri di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d. lgs. 152/2006 e nel rispetto delle indicazioni della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti;
- assicurare che i trasporti dei rifiuti avvengano secondo quanto previsto dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006;

- provvedere a versare trimestralmente alla Regione il tributo speciale previsto dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ivi compresi quelli che residuano dalle attività di trattamento e non avviabili ad altre operazioni di recupero, produrre trimestralmente una tabella riassuntiva dei quantitativi di rifiuti avviati allo smaltimento in discarica, con la precisazione dell'entità del tributo speciale previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 549/1995, in relazione alla provenienza (smaltimenti diretti, residui di attività di pretrattamento, rifiuti urbani o speciali), nonché, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive e suddivise per codici CER dei rifiuti smaltiti in discarica nell'anno, e dei versamenti effettuati, così come nella relazione annuale di cui all'Allegato 2 al presente;
- assicurare, qualora previsto, l'adesione a sistemi nazionali e ufficiali di tracciabilità dei rifiuti;

Il gestore dovrà, altresì, rispettare le seguenti prescrizioni:

- i rifiuti conferiti destinati allo smaltimento in discarica dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. per le discariche di rifiuti non pericolosi, dando atto che è vietato lo smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane ed assimilate;
- i rifiuti smaltiti in discarica dovranno essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, infiammabile ed esplosiva, così come specificato all'articolo 6, del d. lgs. 36/2003.

La gestione operativa dell'impianto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto espressamente indicato nel relativo piano, con particolare riferimento:

- alle modalità tecniche ed amministrative di accettazione dei rifiuti conferiti;
- alle modalità di gestione dei rifiuti stessi nelle fasi di scarico e deposito in discarica;
- alle modalità tecnico-gestionali di riempimento della discarica, con particolare riferimento alla stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e dei pendii e delle coperture, stabilità che dovrà essere verificata ai sensi del D.M. dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988;
- all'adozione di tutte le misure di mitigazione per evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria al fine di evitare fenomeni che possono creare pregiudizi per la salute delle persone e per l'ambiente; - alla gestione del percolato;
- al rispetto di tutte le misure per assicurare al personale addetto e agli utenti il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e tutela dei lavoratori, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

A2.7 Ulteriori prescrizioni

Lo stoccaggio di gasolio dovrà essere effettuato in una apposita cisterna fornita di un sistema di contenimento a norma di legge al fine di evitare ogni fuoriuscita accidentale.

Il gestore dovrà effettuare le verifiche visive di buono stato delle cisterne esterne con particolare riguardo a quelle del gasolio e delle soluzioni utilizzate nella gestione del centro. Per quanto riguarda i serbatoi sotterranei, dovranno essere effettuate le prove annuali di tenuta. Le verifiche dovranno essere registrate su apposito registro riportante le seguenti minime informazioni: data e ora, operatore, esito, firma. Nel caso di esito negativo occorre inviare, entro 24 ore dall'esito, un report alle Amministrazioni competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre che all'A.R.P.A. all'ente di controllo indicando tempi e modalità di ripristino del fondo. Nella relazione annuale prevista al punto 6) del presente provvedimento, il gestore dovrà provvedere a dare evidenza di tali controlli.

A2.7.2 Accessi

L'impresa deve predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio, così come verificare la chiara e corretta indicazione dei punti di prelievo delle acque superficiali.

Allegato 3

(Piano di Monitoraggio e Controllo)

La Relazione annuale, prevista dal punto 6 del presente provvedimento deve essere trasmessa alle autorità regionali competente in materia di AIA e rifiuti, agli enti di controllo ed al Comune di Pontey, entro il 28 febbraio di ogni anno. La documentazione dovrà essere prodotta in formato digitale, inviata tramite posta elettronica certificata e nella stessa dovranno essere altresì allegate le registrazioni dei dati analitici delle analisi effettuate in autocontrollo dall'azienda. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi ed i riferimenti dell'analista. Tale relazione dovrà essere, altresì, riepilogativa dei contenuti dei rapporti trimestrali, mettendo in risalto gli aspetti critici e proponendo eventuali soluzioni migliorative da adottare per l'anno successivo. A seguito di valutazione dei contenuti di ale relazione, l'Autorità regionale competente in materia di AIA potrà convocare un apposito tavolo tecnico al fine di valutare quanto esposto dal gestore nella relazione.

L'impresa dovrà conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.

Per le diverse analisi ambientali, il gestore deve avvalersi di laboratori terzi accreditati secondo la norma UNI EN ISO 17025:2017.

Il contenuto della relazione annuale nonché del Piano di Monitoraggio e Controllo che il gestore dovrà porre in atto quale monitoraggio continuo dell'impianto saranno oggetto di valutazione da parte di un pertinente tavolo tecnico condiviso in base a quanto indicato al punto 9) del presente provvedimento. Le risultanze di detto tavolo dovranno essere recepite e inserite nel seguito mediante apposito provvedimento dirigenziale.

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERITO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente provvedimento è sottratto alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

IL SEGRETARIO REFERITO